

Domande e Risposte su FSC e il Regolamento EUTR¹

24 Agosto 2012

1. Cos'è il Regolamento EUTR

Il [Regolamento \(EU\) 995/2010](#), meglio noto come *EU Timber Regulation* (EUTR)², proibisce “l'immissione sul mercato di legname tagliato illegalmente o di prodotti legnosi derivanti da tale legname” dal 3 marzo 2013. Il legname può provenire dall'Unione Europea o essere importato dall'esterno di essa. Il Regolamento copre il mercato interno alla UE (e, molto probabilmente, anche della Norvegia, del Liechtenstein e dell'Islanda).

Esso inoltre obbliga gli “operatori” (primi immettitori nel mercato europeo di legname o di prodotti da esso derivati) a lavorare con un sistema di “dovuta diligenza” (*Due Diligence System DDS*) per ridurre il rischio di introduzione di legname illegale o prodotti da esso derivati nel mercato. Il DDS consiste in **tre fasi: informazione, valutazione del rischio e riduzione del rischio**.

Gli operatori possono gestire un proprio DDS o affidarsi a degli “Organismi di Controllo” che forniscano loro un DDS. Le Organizzazioni di Controllo sono comparabili agli Enti di Certificazione, ma devono essere riconosciute dalla Commissione Europea e controllate dalle Autorità Competenti nazionali³.

Le aziende “a valle” della catena di trasformazione o commercializzazione del prodotto legnoso sono definite “commercianti”: il loro unico obbligo è di registrare da chi comprano e a chi vendono.

Prodotti con licenze FLEGT⁴ o CITES⁵ vengono considerati conformi al Regolamento per definizione (la cosiddetta *green lane*, “strada verde”).

Il Regolamento interessa il toname così come una larga serie di prodotti legnosi, incluse molte categorie di arredamenti e prodotti in carta. Esistono tuttavia alcune eccezioni. L'elenco completo dei prodotti è riportato nell'Annesso 1 del Regolamento, ma per una corretta comprensione è necessario conoscere la codificazione della Nomenclatura Combinata della EU a cui fa riferimento. Infatti, risulta che i “prodotti di stampa”, gli “strumenti musicali”, certi tipi di “sedute” e altri piccoli gruppi di prodotti sono esclusi. Una lista più comprensibile dei prodotti inclusi o esclusi dall'applicazione del Regolamento è riportata sul sito del Centro britannico d'esperienza per gli acquisti di legno (*The central point of expertise for timber procurement – CPET*)⁶.

¹ Nota informativa tradotta da FSC Italia dall'originale in inglese pubblicato su <http://www.fsc.org/timber-regulation.46.htm>

² <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:295:0023:0034:IT:PDF>

³ Maggiori informazioni sul ruolo degli Organismi di Controllo sono riportate nel Regolamento delegato (UE) n. 363/2012 del 23/02/2012: <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:115:0012:0016:IT:PDF>

⁴ FLEGT: *Forest Law Enforcement, Governance and Trade*; infatti le licenze FLEGT saranno il risultato dell'implementazione degli accordi volontari (*Voluntary Partnership Agreements – VPA*) tra la UE e i singoli paesi (tropicali) esportatori. I primi paesi che probabilmente attueranno con successo lo schema di licenza FLEGT nei prossimi anni sono Ghana, Camerun, Repubblica del Congo, Gabon e Indonesia.

⁵ CITES: *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*; una licenza CITES è concessa alle specie di piante/albero sotto la protezione CITES esplicitamente autorizzata per il commercio.

⁶ <http://www.cpet.org.uk/eutr/timber-and-timber-products#not-covered>

2. La certificazione di catena di custodia (CoC) è accettata come prova automatica di conformità alla EUTR?

No. Il Regolamento dice che “ogni meccanismo volontario di Catena di Custodia” può essere la base per un DDS, ma necessita di soddisfare i requisiti del Regolamento. “Certificazione o altri schemi di verifica di parte terza” sono inoltre menzionati come strumenti potenziali di valutazione del rischio di illegalità relativo al legname e ai prodotti derivati.

Ci sono state discussioni in merito ad una *green lane* anche per i prodotti certificati, ma non è stata concessa dalla Commissione.

Il [Regolamento di esecuzione](#) (UE) n. 607/2012 della Commissione, del 6 luglio 2012⁷, fornisce ulteriori chiarimenti inerenti i casi in cui gli schemi di certificazione “possono essere presi in considerazione” nelle procedure di valutazione e riduzione del rischio (per maggiori dettagli vedere la domanda n. 4).

3. Come può l'attuale schema di certificazione FSC aiutare le aziende nell'attuazione di un DDS?

L'attuazione di un DDS inizia raccogliendo **informazioni**.

Il Regolamento descrive le categorie di informazioni richieste:

- a. Il nome comune delle specie arboree e, “dove applicabile”⁸, il nome scientifico completo.*
- b. Il paese d'origine: il paese in cui il legname viene prelevato. E “dove applicabile”⁹ informazioni riguardanti la regione all'interno del paese o anche la specifica concessione di utilizzazione.*

Attualmente, un “operatore” che acquista prodotti certificati FSC riceve normalmente questo tipo di informazioni solo quando l'operatore è direttamente rifornito dall'unità forestale di origine. Se ci sono aziende con certificazione FSC-CoC¹⁰ tra l'unità di gestione forestale e l'operatore, l'attuale sistema non garantisce che quelle informazioni siano fornite automaticamente all'operatore, nonostante le informazioni siano incluse nel sistema CoC.

- c. La quantità (espressa in volume, peso o numero di unità)*
- d. Il nome e l'indirizzo del fornitore dell'operatore*
- e. Il nome e l'indirizzo del commerciante a cui il legname e i prodotti legnosi sono stati forniti.*

Queste informazioni sono normalmente incluse in qualsiasi comune fattura d'acquisto o vendita. La raccolta e la conservazione di queste informazioni è una responsabilità dell'operatore stesso.

e. Documenti o altre informazioni che indichino la conformità del legname e dei prodotti legnosi alla legislazione applicabile.

I certificati FSC di Gestione Forestale (FSC-FM o FSC-FM/CoC) e di Legno Controllato (CW) sono tenuti a includere questo aspetto, ma la definizione di “legislazione applicabile” include un elemento che finora è stato trattato solo implicitamente nei requisiti FSC: “[legislazione] commerciale e doganale, nella misura in cui il settore forestale è coinvolto”. C'è inoltre necessità di maggiore chiarezza su cosa si intenda esattamente con “settore forestale”¹¹.

Riguardo agli altri due elementi del DDS: **valutazione del rischio e riduzione del rischio**, lo schema FSC è molto utile. Qualora le informazioni raccolte (di cui sopra) facessero emergere un sostanziale rischio di illegalità del legname, la certificazione FSC fornisce, dal nostro punto di vista, sufficiente evidenza che il

⁷ <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:177:0016:0018:IT:PDF>

⁸ in caso di “ambiguità in relazione al nome comune” (Reg. di esecuzione (UE) n. 607/2012)

⁹ “nel caso in cui il rischio di taglio illegale tra regioni sub-nazionali differisca”, e/o “dove il rischio di taglio illegale tra concessioni/diritti di raccolta in un paese o in regioni sub-nazionali differisca” (Reg. di esecuzione (UE) n. 607/2012).

¹⁰ CoC: *Chain of Custody* (Catena di Custodia). Le aziende che lavorano con materiale FSC sono controllate in modo che il materiale che producono con il materiale certificato FSC possa avere un'etichetta FSC.

¹¹ FSC ha richiesto alla Commissione di fornire questo chiarimento nel prossimo documento guida.

rischio per questo particolare legname o prodotto derivato è “irrilevante” (“basso rischio” in termini FSC), dato che la legalità è il primo principio di tutti gli standard FSC. Non è necessaria quindi un’ulteriore riduzione del rischio.

Quando un operatore lavora con legname non certificato con un sostanziale rischio di illegalità, la riduzione del rischio può essere implementata da operatori Certificati FSC includendo un Programma di Verifica FSC sul Legno Controllato (come descritto nello standard FSC-STD-40-005) incluso nello scopo del loro certificato CoC e valutando tutto il materiale con tale metodologia, oppure passando direttamente al rifornimento di legno/prodotti certificati FSC.

Per fare in modo che lo schema FSC sia riconosciuto per l’analisi e la riduzione del rischio, gli operatori necessitano di ricevere conferma dalle Autorità Competenti nazionali che FSC può essere considerato come conforme ai **quattro criteri** menzionati nel Regolamento di esecuzione n. 607/2012.

La valutazione di FSC sui quattro criteri è la seguente:

(a) si stabilisce e si mette a disposizione per uso di terze parti un sistema di requisiti pubblicamente disponibile, tale sistema deve almeno includere tutti i requisiti rilevanti della legislazione applicabile;

FSC soddisfa (a): tutti i requisiti rilevanti della legislazione applicabile sono compresi nei Principi e Criteri di FSC e negli standard del Legno Controllato.

(b) si specifica che controlli appropriati, incluse visite sul campo, sono svolte da terze parti a intervalli regolari non più lunghi di 12 mesi per verificare che la legislazione applicabile sia rispettata;

FSC soddisfa (b): dato che richiede visite sul campo annuali¹² per tutti i tipi di certificati di gestione forestale che interessino unità di gestione singole o multiple

(c) si includono mezzi, verificati da terze parti, per tracciare il legname utilizzato, in accordo con la legislazione applicabile, e i prodotti legnosi derivati da tale legname, in qualsiasi punto della catena di approvvigionamento prima che tale legname o tali prodotti legnosi siano immessi sul mercato;

FSC soddisfa (c): l’ininterrotto procedimento documentale che accompagna ciascun tronco dalla foresta al prodotto finale, in principio, permette anche di tracciare a ritroso i prodotti legnosi fino alla loro foresta di origine. Con l’introduzione della nuova *Online Claim Platform* (rif. al punto 4) nel 2013, le possibilità di tracciabilità e rintracciabilità estese diventeranno una parte integrante del Sistema FSC. Nel frattempo è prevista una speciale nota esplicativa (*Advice Note*) per assicurare lo scambio di informazioni necessarie da parte di quei fornitori (extraeuropei, n.d.r.) in possesso di certificazione FSC che forniscono direttamente o indirettamente gli operatori (importatori europei, n.d.r.).

(d) sono inclusi controlli, verificati da terze parti, per assicurare che il legname o i prodotti legnosi di origine sconosciuta, o legname e prodotti legnosi che non sono stati prelevati in accordo con la legislazione applicabile, non entrino nella catena di approvvigionamento.

FSC soddisfa (d): richiede una separazione fra materiale certificato e non certificato lungo la catena, che è verificata dagli enti di certificazione.

¹² Il che, in media, significa ogni 12 mesi, ma potrebbero esserci intervalli più lunghi di 12 mesi per consentire una certa flessibilità per considerare l’eterogeneità delle condizioni locali nelle foreste naturali o semi-naturali

4. Che cos'altro sta facendo FSC per garantire il rispetto dell'EUTR?

a. FSC sta sviluppando una piattaforma virtuale per la rintracciabilità (**Online Claims Platform - OCP**). Questo sarà uno strumento basato sul web sia per migliorare che per semplificare il controllo sulle transazioni di materiale certificato FSC lungo la catena di approvvigionamento. I titolari di certificato FSC saranno tenuti a raccogliere ed inserire nella piattaforma, assieme alle altre informazioni, anche il nome della specie e il paese/regione di origine. Queste informazioni saranno poi trasmesse e rese disponibili ai titolari di certificazione che ricevono merce da fornitori certificati. Le informazioni sulla specie e il paese d'origine possono essere messe a disposizione per l'ispezione da parte delle autorità competenti negli stati membri dell'UE. È previsto che dalla metà del 2013 i titolari di certificazione potranno inserire sistematicamente nella piattaforma le informazioni relativi ai loro prodotti certificati FSC.

b. Lo **Standard sulla Catena di Custodia (FSC-STD-40-004)** è in corso di revisione. La prima riunione del gruppo di lavoro tecnico ha avuto luogo alla fine di giugno 2012 e si prevede che la pubblicazione dello Standard avvenga a metà del 2013. Questo processo prevede l'eliminazione delle esenzioni previste per le "componenti minori" entro la fine del 2012, per quanto riguarda il rispetto della EUTR, e in maniera completa entro il 2015. Esso fissa anche gli obblighi per tutti i detentori di una certificazione di introdurre nel OCP le informazioni necessarie, come richiesto dal DDS.

In caso di necessità, le modifiche che devono essere applicate nell'ambito del sistema CoC per il rispetto della EUTR prima della data sopraindicata, saranno garantite dalle note esplicative (*Advice Notes*): nell'immediato FSC sta pianificando di emettere una Nota esplicativa indirizzata ad ogni detentore di certificato che sia, attraverso la Catena di Custodia, collegato ad uno operatore che richieda al suo fornitore le informazioni necessarie sull'origine e il nome della specie legnosa.

c. Ora che il Regolamento di esecuzione del DDS ha fornito ulteriori informazioni, una **Advice Note** sarà trasmessa agli **Uffici Nazionali e agli Enti di Certificazione** per informarli su come includere ogni ulteriore elemento di "legislazione applicabile" nell'attuale lista delle norme all'interno degli Standard nazionali FSC.

d. FSC si pone l'obiettivo di terminare la revisione dello **Standard per il Legno Controllato (FSC-STD-40-005)**, cambiando anche il relativo **Programma di valutazione del rischio** entro la metà del 2013. E' in fase di sviluppo una versione commentata dello standard sul legno controllato con specifico linguaggio di riferimento all'EUTR.

La responsabilità per la valutazione del rischio per il legno controllato sta per essere spostata dalle aziende che ne avevano la necessità ad FSC Internazionale che collaborerà con gli Uffici Nazionali FSC, ove esistano, o con i consulenti. Questo processo è già iniziato e continuerà e sarà migliorato nel tempo non appena disponibili ulteriori informazioni sui criteri di rischio nazionali.

e. Inoltre, FSC sta garantendo che gli **Standard nazionali per i paesi che hanno un accordo di partenariato FLEGT** siano in linea con i requisiti di legalità di tali accordi. Paesi prioritari attualmente sono il Camerun e la Repubblica del Congo (Brazzaville) dato che tali accordi includono la possibilità di valutare i sistemi di certificazione privati rispetto ai requisiti. Si prevede che tale valutazione, da parte della Commissione Europea e delle autorità dei due paesi si svolgerà nell'autunno del 2012,.

5. Potrà tutto questo condurre ad una "green lane" per i prodotti certificati FSC?

L'attuale regolamento non consente il riconoscimento ufficiale di FSC come pienamente rispondente ai requisiti del Regolamento 995/2010. Quindi gli operatori che lavorano con materiale certificato FSC

possono essere ispezionati come tutti gli altri. FSC auspica che tali controlli possano condurre alla conclusione che i certificati FSC, in combinazione con le informazioni fornite dalla piattaforma online (OCP), siano una prova sufficiente di un buon DDS, almeno per quanto riguarda i prodotti certificati.

Le Autorità competenti non saranno in grado di indagare regolarmente tutti gli operatori a causa di oggettivi limiti operativi. Il Regolamento li obbliga di lavorare sulla base di "un riesame periodico pianificato seguendo un approccio basato sul rischio ". In tal senso è del tutto possibile che le Autorità decidano di dedicarsi ai prodotti di legno non certificati. Il Regolamento, tuttavia, obbliga le Autorità anche ad intervenire in caso di denunce o segnalazioni.

Oltre al possibile riconoscimento *de facto* da parte delle Autorità competenti, c'è un altro meccanismo che può chiarire, nei prossimi mesi, come verrà considerata la certificazione FSC. La Commissione europea ha iniziato a valutare le domande di riconoscimento delle organizzazioni di monitoraggio (MO). Alcune di queste organizzazioni sono attive come enti di certificazione FSC. Questo significa che la Commissione potrebbe accettare FSC come parte di un DDS, come proposto da tali organizzazioni.

6. FSC realizzerà un Sistema di dovuta diligenza (*Due Diligence System* – DDS)?

FSC ha deciso di non sviluppare un DDS indipendente, ma di concentrarsi a fornire un robusto sistema di certificazione che contribuisca a rendere le aziende certificate FSC conformi ai requisiti della EUTR e di altre legislazioni che interessino la legalità (come ad es. il *Lacey Act* statunitense, n.d.r.).

Lo Standard per il Legno controllato (FSC-STD-40-005) include già un DDS (chiamato "Programma di verifica aziendale" nella terminologia FSC) che permette di valutare la rischiosità (in termini di legalità e responsabilità socio-ambientale, n.d.r.) di forniture che non presentano un certificato accettabile.

Per FSC, la legalità non è sufficiente. Il Legno controllato (CW) definisce i termini minimi che FSC accetta in ambito sociale, ambientale ed economico per l'introduzione del materiale legnoso all'interno del sistema. Anziché estendere il riconoscimento di legalità, FSC ha deciso di concentrare gli sforzi sul rinforzare lo schema di base e i principi FSC alla luce dei requisiti della EUTR e di altre iniziative di applicazione della legalità.

FSC sosterrà gli organismi di certificazione accreditati FSC che saranno riconosciuti dalla Commissione europea come Organizzazioni di monitoraggio (MO) e provvederà a fornire le linee guida sull'uso del sistema FSC ai titolari di certificato all'interno di qualsiasi DDS che forniranno agli operatori.

Per ulteriori richieste o commenti, rivolgersi a:

John Hontelez, *Chief Advocacy Officer*, FSC International, j.hontelez@fsc.org